

## ***Normativa europea antiriciclaggio: pubblicato in GUUE l'«AML PACKAGE»***

di **Andrea Onori**

Seminario di specializzazione

### **AML 2024: le novità UE e gli adempimenti previsti dalla normativa italiana**

[Scopri di più](#)

Con la pubblicazione nella GUUE del 19.6.2024 **si è concluso l'iter legislativo dell'«AML PACKAGE»**.

Sono stati, infatti, pubblicati la VI Direttiva UE Antiriciclaggio (2024/1640), il **Regolamento UE** denominato «Single Rulebook» (2024/1624) e il Regolamento UE che istituisce l'**AMLA** (Anti Money Laundering Authority) (2024/1620).

Si ricorda che tutti i provvedimenti appena sopra indicati sono stati **approvati** dal Parlamento Europeo **in data 31.5.2024**.

L'**entrata in vigore** di tutti questi provvedimenti è **scaglionata**, pertanto si avrà tutto il tempo necessario per adeguarsi alle nuove previsioni delle norme.

Secondo quanto previsto dalla **Direttiva 2024/1640**, l'Italia dovrà adottare tutte le opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per adeguarsi alla direttiva **entro il 10.7.2027**; termine a decorrere dal quale la direttiva (UE) 2015/849 si intenderà abrogata.

Al suo interno sono previsti **termini differenziati** di entrata in vigore delle norme relative al **Registro dei Titolari Effettivi entro il 10.7.2026**, mentre per quelle relative alle **informazioni sui beni immobili** il termine è quello del **10.7.2029**.

Anche il Regolamento UE denominato «**Single Rulebook**» si applicherà a decorrere **dal 10.7.2027**, salvo per quanto riguarda i nuovi soggetti obbligati quali gli **agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche** che si applicheranno a far data **dal 10.7.2029**.

In considerazione del fatto che, come espressamente previsto dall'articolo 90 del Regolamento, lo stesso è **obbligatorio in tutti i suoi elementi** e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, vengono date indicazioni relative al coordinamento delle norme **in vigore dal 10.6.2024**, mediante l'utilizzo della tavola di concordanza allegata allo stesso

(allegato VI).

Si ritiene opportuno segnalare le **«nuove» indicazioni** in merito alla **individuazione sulla titolarità effettiva** che hanno assunto una formulazione differente da quelle previste nella bozza del Regolamento UE all'inizio dell'*iter* legislativo.

Ai sensi dell'articolo 51, del Regolamento UE 2024/1624, rubricato **«Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici»**, i titolari effettivi di soggetti giuridici sono la **persona fisica o le persone fisiche** che:

1. detengono, direttamente o indirettamente, una **partecipazione nella società**; o
2. controllano, direttamente o indirettamente, la **società o un altro soggetto giuridico** attraverso una partecipazione o con altri mezzi

Viene, inoltre, previsto che *«il controllo con altri mezzi di cui [alla] lettera b), è individuato a prescindere dall'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione, e in parallelo ad essa»*.

Nello specifico, in merito alla individuazione della **«Titolarietà effettiva»** per **«partecipazione nella società»** si deve intendere la proprietà diretta o indiretta di almeno **il 25 % delle azioni o dei diritti di voto** o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.

La proprietà indiretta è calcolata **moltiplicando le azioni o i diritti di voto** o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichino le previsioni in caso di **«coesistenza di partecipazione e controllo nell'assetto proprietario»**.

Ai fini della valutazione dell'esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà.

Viene, inoltre, ad assumere notevole rilevanza l'individuazione della **«Titolarietà effettiva attraverso il controllo»** di cui all'articolo 53 del Regolamento 2024/1624.

Secondo tale articolo, il **controllo su una società o un altro soggetto giuridico** può essere esercitato attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

Prima di definire il controllo attraverso una partecipazione o con altri mezzi **si ritiene utile rilevare che:**

a) il **«controllo [diretto di un] soggetto giuridico»** lo si ha quando vi è la **possibilità di esercitare**, direttamente o indirettamente, **un'influenza significativa** e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico,

mentre

b) il «**controllo indiretto di un soggetto giuridico**» lo si ha quando vi è il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura.

Il «**controllo attraverso una partecipazione**» lo si ha mediante la proprietà diretta o indiretta del **50 % più uno delle azioni** o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società

Con riferimento al **controllo di un soggetto giuridico mediante «altri mezzi»** si prevede la possibilità di esercitare:

1. nel caso di una società, la **maggioranza dei diritti di voto** nella società, sia essa condivisa o meno da persone che agiscono di concerto;
2. il **diritto di nominare o revocare la maggioranza** dei membri del comitato o dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari analoghi del soggetto giuridico;
3. i pertinenti **diritti di veto o di decisione** connessi alla quota della società;
4. le decisioni riguardanti la **distribuzione degli utili** del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico

In aggiunta, il **controllo con «altri mezzi»** può essere esercitato, a seconda della situazione particolare del soggetto giuridico e della sua struttura, mediante:

1. **accordi formali o informali** con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;
2. **rapporti tra familiari**;
3. il ricorso ad **accordi formali o informali** di nomina fiduciaria

Da ultimo, secondo quanto previsto dall'articolo 53 in commento, per «**accordo formale di nomina fiduciaria**» si deve intendere: un **contratto**, o un accordo equivalente, **tra un fiduciante e un fiduciario**, in cui il fiduciante è una **persona giuridica o una persona fisica** che incarica il fiduciario di agire per suo conto in una determinata veste, anche in qualità di amministratore o azionista o costituente, e il fiduciario è una persona giuridica o una persona fisica incaricata dal fiduciante di agire per suo conto.